SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

(Nn. 415, 310 e 312-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PICANO)

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1987

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale (n. 415)

presentato dal Ministro dei Trasporti
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dei Lavori Pubblici
col Ministro della Sanità
e col Ministro per il Coordinamento Interno delle Politiche Comunitarie

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1987

Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale (n. 310)

d'iniziativa dei senatori BERNARDI, LOTTI, PAGANI, COVI e FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1987

Modifica dell'articolo 132 del codice della strada e introduzione dell'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza (n. 312)

d'iniziativa dei senatori MANCINO, RUFFINO, ALIVERTI, SAPORITO, FONTANA Elio, BUTINI e BOMPIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

(Codice della strada)

ONOREVOLI SENATORI. – Lo scioglimento anticipato della IX Legislatura non ha reso possibile l'approvazione del provvedimento – atto Camera n. 2948, modificato al Senato il 5 febbraio 1987 – che si proponeva, con l'approvazione di poche modifiche al vigente codice della strada, di dare attuazione alla direttiva 80/1263 della CEE, adottata il 4 dicembre 1980 dal Consiglio delle Comunità europee.

La direttiva era relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria al fine di favorire una politica comune dei trasporti, per contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale e per facilitare la circolazione delle persone all'interno della Comunità.

La direttiva riconosceva che l'istituzione di una patente di guida comunitaria presuppone l'armonizzazione graduale degli attuali sistemi nazionali per l'esame di guida e che una prima fase di tale armonizzazione può essere raggiunta con la creazione di un modello comunitario di patente nazionale e con il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali, nonchè con la loro sostituzione per i titolari che trasferiscono la propria residenza o il luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro.

Tale direttiva, considerando l'opportunità di ricalcare il modello di patente definito nel novembre 1968 a Vienna dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale, ha stabilito norme comuni circa la validità delle patenti per la guida delle diverse categorie di veicoli onde consentire che la patente di modello comunitario possa essere rilasciata in condizioni analoghe, pure ammettendosi ancora particolari normative proprie degli Stati membri in tema di età, durata di validità delle patenti, categorie di veicoli e requisiti di validità.

La direttiva citata prevede come data di prima applicazione il 1° gennaio 1983, facendo salva, per i Paesi membri, la possibilità di rilasciare le patenti di guida di modello comunitario in data successiva al 1° gennaio 1983 ma non posteriore al 1° gennaio 1986.

Lo Stato italiano pensava di recepire la direttiva con l'approvazione della legge-delega per la revisione del vigente codice della strada. Ma considerata la difficoltà di raggiungere in tempi brevi tale obiettivo, fu predisposto un apposito disegno di legge per dare attuazione alla direttiva comunitaria.

Non essendo stato approvato in tempo utile il suddetto provvedimento, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso, nel frattempo, sentenza di condanna nei confronti della Repubblica Italiana per il mancato recepimento della direttiva citata.

Si è pertanto reso necessario provvedere alla ripresentazione del disegno di legge nel testo approvato dal Senato nella seduta del 5 febbraio 1987.

A questo hanno provveduto i colleghi Bernardi, Lotti, Pagani e Covi con il disegno di legge n. 310 presentato il 28 luglio 1987 ed il Governo con il disegno di legge n. 415 presentato il 7 settembre 1987.

I due disegni di legge sono identici nel testo.

I disegni di legge alla nostra attenzione danno pure attuazione alla direttiva del Consiglio CEE del 20 luglio 1981 relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore e ad una serie di proposte presentate nella passata legislatura relative al funzionamento delle autoscuole, all'apprendimento della guida, ai *tests* alcolemici del guidatore.

A tale riguardo era stato presentato dai senatori Mancino ed altri il disegno di legge n. 312 concernente in particolare la guida in stato di ebbrezza e l'obbligo delle cinture di sicurezza, disegno di legge di cui si propone l'assorbimento.

La Commissione ha apportato al testo del Governo poche modifiche dettate dall'esigenza di migliorare il testo, di tenere presenti leggi già emanate, nonchè i pareri di tutte le Commissioni consultate e i dati pervenuti dagli enti e dalle associazioni italiane ed internazionali competenti in materia.

Prima di passare all'illustrazione del testo vorrei sottolineare l'importanza sociale che riveste il provvedimento per le disposizioni miranti all'adeguamento delle tecnologie nella progettazione di automezzi e al recepimento di direttive e di accordi internazionali.

L'obbligatorietà delle cinture di sicurezze e di particolari accorgimenti di trattenimento sono ormai unanimemente riconosciuti come strumenti di sicurezza; la modifica delle disposizioni riguardanti il rilascio di patenti di guida a soggetti afflitti da menomazioni o da *handicaps*, secondo una logica di integrazione di tali soggetti nella vita quotidiana, rappresentano un obiettivo altamente sociale, con una carica di valori umani indubbiamente rilevanti.

La possibilità di avere una patente di guida rilasciata secondo criteri uniformi in tutti i Paesi della Comunità consente una semplificazione dell'ammissibilità alla circolazione e di conseguenza una maggiore possibilità di scambi e di integrazioni degli individui nelle varie realtà.

La modifica al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e al relativo regolamento di esecuzione, nonchè quelle da apportare ai Codici civili e penale sono anch'esse mirate alla introduzione di maggiori controlli ed al miglioramento dei rapporti sociali.

Con l'articolo 1 vengono sostituiti alcuni commi dell'articolo 79 del Codice della Strada. Essi sono relativi all'adeguamento dell'età di soggetti autorizzati alla guida di macchine agricole che viene ridotta da 18 a 16 anni e ad una serie di specificazioni sul tipo dei veicoli, della loro categoria e del loro possibile uso. La diversità dei mezzi oggi disponibili sul mercato rispetto all'epoca in cui venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ha fatto emergere l'esigenza di un aggiornamento del suddetto testo normativo.

Viene inoltre ridotto il limite minimo di età per il rilascio di tutte le patenti, tranne la «A», da 21 a 18 anni in considerazione della legge che ha fissato la maggiore età a 18 anni.

Nel secondo articolo del disegno di legge viene eliminata la categoria speciale F di patente, riservata ai portatori di *handicaps* allo scopo di uniformare la classificazione delle patenti di guida a quella prevista dalla direttiva CEE e, nello stesso tempo, per un'esigenza di semplificazione dell'attività amministrativa e per raggiungere, altresì, l'obiettivo, di non trascurabile importanza per gli interessati, di eliminare il disagio di un simbolo psicologicamente negativo per una maggiore integrazione dei disabili.

È stata inoltre prevista la possibilità di guida, da parte di minorati, anche di autoveicoli della categoria C di particolari tipi e caratteristiche nonchè di rimorchi leggeri.

Inoltre sono state definite le varie categorie di patenti per la guida di veicoli a motore secondo quando previsto dall'articolo 3 della suindicata direttiva comunitaria n.80/1263/CEE del 4 dicembre 1980.

Nello stesso articolo si obbligano i conducenti di veicoli per il trasporto pubblico di persone a conseguire un certificato di abilitazione professionale.

Con l'articolo 3 si inserisce inoltre nel codice della strada un nuovo articolo (80-*quater*) riguardante l'indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida, con la conseguente abrogazione della legge 12 dicembre 1962, n. 1702.

L'articolo 4 modifica l'articolo 81 del codice della strada per quanto concerne l'accertamento dei requisiti psico-fisici prescritti per la patente di guida.

In considerazione del fatto che, in ossequio alla direttiva comunitaria, occorre l'esame di guida anche per il conseguimento della patente A, con l'articolo 5 si abolisce la deroga già prevista che consentiva l'accertamento *a posteriori* dei requisiti morali.

Con l'articolo 6 si modificano il primo, il secondo ed il quinto comma dell'articolo 83, disciplinanti le esercitazioni alla guida, mentre l'articolo 7 detta nuove norme in materia di autoscuole in sostituzione di quelle contenute nell'originario articolo 84 del codice.

L'articolo 8 adegua alla direttiva comunitaria le modalità per l'effettuazione degli esami per il conseguimento della patente di guida, prevedendo la riqualificazione degli esaminatori già abilitati in precedenza.

In conseguenza dell'introduzione dell'esame di guida anche per la patente A viene previsto che i titolari di patente conseguita anterior-

mente, e quindi senza prova pratica di guida su motociclo, possano condurre motocicli nei Paesi membri della CEE dopo aver ottenuto un certificato di idoneità previo superamento di un esame di abilitazione alla guida di detti veicoli.

L'articolo 9 sostituisce i primi due commi dell'articolo 86 del codice della strada, per estendere alla guida delle macchine agricole, dei carrelli e delle macchine operatrici le modifiche introdotte per gli altri veicoli dal presente disegno di legge.

L'articolo 10, nel disporre l'abrogazione del primo e del terzo comma dell'articolo 87 per uniformare le disposizioni ivi contenute alle nuove previsioni legislative, dispone, previa sostituzione dei commi secondo e quarto dello stesso articolo, che le patenti di guida delle categorie C e D siano rispettivamente valide anche per la guida di veicoli delle categorie B o B e C. La patente di guida per i veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati e minorati fisici, è valida soltanto per la guida di veicoli in possesso di particolari caratteristiche.

Si possono guidare motoveicoli delle categorie A da parte dei possessori di altre patenti conseguite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge; ciò al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dei conducenti già in possesso di tali patenti.

Con l'articolo 11 si sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 88 del codice della strada, abolendo il riferimento alla patente per la guida di veicoli della categoria F ed autorizzando il Ministro dei trasporti a stabilire con propri decreti termini di validità delle patenti di guida più ridotti rispetto a quello dei cinque anni previsto nel primo comma dello stesso articolo, in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli e all'età e ai requisiti psico-fisici dei conducenti.

L'articolo 13 prevede, oltre i casi di revoca della patente di guida già contemplati (mancanza dei requisiti fisici, psichici, morali ed esito negativo dell'esame di revisione della patente), pure quelli in cui il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

L'articolo 14 reca le disposizioni per la sostituzione delle patenti rilasciate da uno Stato estero con quelle italiane corrispondenti, sostituzione cui sono obbligati i titolari dopo aver assunto la residenza in Italia, e nello stesso tempo armonizza e completa tutta la materia della circolazione in Italia con patenti straniere.

L'articolo 15 introduce un nuovo articolo nel codice della strada (98-*bis*) per la disciplina della conversione delle patenti di guida rilasciate da Stati esteri.

Con l'articolo 16 si prevede la possibilità, ipotizzata dalla direttiva comunitaria, di eliminare la fotografia dalla patente, purchè la patente medesima sia accompagnata da un valido documento di identità personale.

Lo stesso articolo contiene la delega al Ministro dei trasporti per adattare le disposizioni contenute negli articoli da 470 a 507 del regolamento di esecuzione del codice stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e dagli accordi internazionali emanati in materia; la modifica degli articoli da 470 a 485 dovrà essere disposta di concerto con il Ministro della sanità.

Viene inoltre abolito, in adeguamento alla direttiva CEE, il divieto di esercitarsi alla guida sulle autostrade previsto dal secondo comma dell'articolo 471 del regolamento.

Con l'articolo 17, che sostituisce l'articolo 132 del codice della strada, vengono dettate nuove norme per i casi di guida in stato di ebbrezza, prevedendo un inasprimento delle sanzioni pecuniarie, nonchè le necessarie procedure per un accertamento obiettivo dello stato di ebrezza.

Con l'articolo 18 viene prevista la delega ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, ciascuno nell'ambito della competenza attribuita dal codice, per l'adeguamento alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali della normativa in materia di segnalatica stradale, prevista nel regolamento di esecuzione del codice della strada.

Con l'articolo 19 si prevede che tutti i veicoli eccettuati i velocipedi, ciclomotori e motocicli, siano dotati di un segnalamento mobile plurifunzionale di aiuto che indichi le ragioni della fermata.

Con gli articoli da 20 a 24, si dettano particolari disposizioni attinenti alla prevenzione ed alla sicurezza stradale. In sostanza,

anche al fine di raggiungere un allineamento con gli altri Paesi europei nei quali è ormai obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli, si dispone il montaggio di tali cinture su tutte le vetture circolanti. Detto obbligo, peraltro – inizialmente limitato ai posti anteriori e quindi esteso anche a quelli posteriori – viene frazionato nel tempo in base alla data di immatricolazione dei veicoli in questione.

Viene stabilita, poi, la data a decorrere dalla quale sarà reso obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza.

Infine si dettano disposizioni per il tipo e l'omologazione delle cinture e si prevedono sanzioni nei confronti dei trasgressori dell'obbligo in parola, nonchè dei produttori e dei commercianti di cinture non approvate a norma delle disposizioni previste dal disegno di legge.

Con l'articolo 25 si stabiliscono le procedure per la rilevazione degli incidenti stradali dovuti a sostanze alcooliche.

L'articolo 26 descrive le caratteristiche dei quadricicli a motore, mentre l'articolo 27 demanda al Ministero dei trasporti la definizione delle misure tecniche necessarie a garantire il limite di velocità massima dei quadricicli stessi.

In conclusione si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 415, come modificato dalla Commissione, e l'assorbimento dei disegni di legge nn. 310 e 312.

PICANO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

Sui disegni di legge n. 310 e n. 415

22 ottobre 1987

La Commissione, esaminati i disegni di legge, pur osservando, in via generale, che la normativa in oggetto costituisce anche la sede per l'attuazione di una direttiva comunitaria (la n. 1263 del 1980 del Consiglio delle Comunità europee) e che ciò deve indurre ad una particolare attenzione al fine di verificare se l'atto interno di ricezione sia adeguato al contenuto della direttiva stessa, esprime per quanto di competenza, parere favorevole.

La Commissione ritiene tuttavia che tale parere favorevole debba essere condizionato ad una migliore formulazione di talune norme.

In particolare, l'articolo 7 dei due identici disegni di legge fa riferimento alla buona condotta: al riguardo, sarebbe opportuno ricorrere ad elementi obiettivi (ad esempio, assenza di procedimenti penali pendenti).

Altresì, occorre meglio delimitare la fattispecie di cui al secondo capoverso dell'articolo 17 dei due identici testi, introducendo elementi obiettivi di riscontro al fine di circoscrivere più congruamente la discrezionalità di ufficiali, funzionari ed agenti; va inoltre rilevato che la parte concernente le sanzioni in caso di rifiuto dell'accertamento va rivista alla luce delle finalità preventive perseguite dal provvedimento, prevedendo, in primo luogo, sanzioni amministrative piuttosto che sanzioni penali; va inoltre stabilita la presunzione dello stato di ebbrezza in caso di rifiuto dell'accertamento che, d'altra parte, dovrebbe poter essere disposto solo in caso di avvenuta infrazione.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore DELL'OSSO)

Sui disegni di legge n. 310 e n. 415

29 settembre 1987

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge che disciplinano materia analoga, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore DIANA)

Sui disegni di legge n. 310 e n. 415

30 settembre 1987

La Commissione, considerato che i disegni di legge in oggetto sono finalizzati all'introduzione nel vigente codice della strada delle poche modifiche necessarie per dare attuazione alla direttiva 80/1263/CEE, adottata il 4 dicembre 1980 dal Consiglio delle Comunità europee;

considerato che tale direttiva avrebbe dovuto essere applicata sin dal 1° gennaio 1983 facendo salve per i paesi membri la possibilità di rilasciare le patenti di guida anche in data successiva ma non posteriore alla data del 1° gennaio 1986;

considerato che la Corte di giustizia delle comunità europee ha emesso sentenza di condanna nei confronti della Repubblica italiana per il mancato recepimento della direttiva in oggetto;

considerato che i disegni in esame riproducono analogo provvedimento già approvato dal Senato con atto n. 1878 nella seduta del 5 febbraio 1987 e decaduto per effetto dell'anticipato scioglimento delle Camere;

considerato che il settore agricolo è interessato in particolare all'articolo 9 dei disegni di legge in esame che modificano i primi due commi dell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche;

considerato che con le modifiche proposte si consente la guida di talune macchine agricole anche a 16 anni così come avviene in altri Paesi membri della Comunità europea,

esprime parere favorevole ai disegni di legge in oggetto e ne raccomanda la sollecita approvazione, demandando ad altro provvedimento apposito la soluzione del problema della circolazione su strada delle trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato.

Si chiede ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, del Regolamento, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione della Commissione di merito.

DISEGNO DI LEGGE n. 415

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Le lettere *c*), *d*) e *g*) del primo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituite dalle seguenti:

«*c*) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, semprechè non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare veicoli a motore diversi da quelli indicati nella lettera *c*) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente;

g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera *f*), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone».

2. La lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituita dalla seguente:

«*b*) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Le lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del primo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituite dalle seguenti:

«*c*) *identica*;

d) anni diciotto per guidare altri veicoli a motore diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere *b*) e *c*)».

soppressa

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneità psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti».

Art. 2.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

«Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

A) motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg. o di massa complessiva sino a 1300 kg;

B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. I commi 2, 5, 7 e 9 dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, sono abrogati.

Art. 2.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

D) autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purchè il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purchè il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C».

2. La patente di guida di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, così come modificato dal precedente comma, è resa conforme al modello comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1263/CEE entro il dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il comma quarto dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

«I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonchè i veicoli adibiti al trasporto di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. La patente di guida di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dal comma 1, è resa conforme al modello comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1263/CEE entro il dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente».

4. Il comma ottavo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresì stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida».

5. Il comma sedicesimo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abrogato.

Art. 3.

1. Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 80-*ter*,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. Il comma nono dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persona in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non può essere rilasciato ai mutilati o ai minorati fisici».

6. *Identico.*

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

inserito dall'articolo 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

«Art. 80-*quater*. – (*Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida*). – *1*. Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

2. Il titolare è tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto con il presente articolo.

3. La legge 12 dicembre 1962, n. 1702, è abrogata.

Art. 4.

1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 81. – (*Requisiti fisici e psichici per la patente di guida*). – *1*. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. Il relativo accertamento, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico del distretto militare territoriale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. *Identico*:

«Art. 81. – (*Requisiti fisici e psichici per la patente di guida*). – *1*. Non può ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento delle condizioni psicofisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professio-

(Segue: *Testo del Governo*)

Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a due mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

4. L'accertamento delle condizioni psicofisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;

c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fintanto che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi del tredicesimo comma, numero 1), dell'articolo 91.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera *a*), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

7. Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) le mutilazioni o le minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente delle categorie A, B e C speciali;

d) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4 del presente articolo, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a*) del citato comma 4 e, sempre in questa ipotesi, con l'intervento, ove ritenuto opportuno dalla commissione o richiesto dall'interessato, di un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di *handicap*, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di *handicap*».

2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successiva modificazione.

3. Il comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Identico:

a) *identica*;

b) *identica*;

soppressa

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a*) del citato comma 4 nonchè, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

9. Identico».

2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

3. Il comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,

(Segue: *Testo del Governo*)

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, è istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

Art. 6.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

«A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purchè al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere relativo al funzionamento del comitato, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

1. *Identico*:

«*Identico.*

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente».

2. Nel comma quinto del medesimo articolo 83 le parole da: «per la stessa categoria», fino a: «comma nono» sono sostituite dalle parole: «ai sensi del comma secondo, è punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 800.000». Nel comma sesto del già citato articolo 83 le parole: «per la stessa categoria di veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma secondo».

Art. 7.

1. L'articolo 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – (*Autoscuole*). – *1.* Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole.

2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a società aventi o meno personalità giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di società o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale.

4. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Le autovetture per le esercitazioni e gli esami di guida dei candidati privatisti debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti».

2. *Identico.*

Art. 7.

1. *Identico*:

«Art. 84. – (*Autoscuole*). – *1. Identico.*

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.	
5. L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.	*5. Identico.*
6. L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della citata legge.	*6. Identico.*
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.	*7. Identico.*
8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:	*8. Identico.*
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;	
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale;	
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.	
9. L'autorizzazione è revocata quando:	*9. Identico*:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;	*a*) *identica*;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola;	*b*) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

c) sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterrà i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonchè la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a ciò abilitato ed autorizzato».

2. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei princìpi fissati dalla presente legge e dei criteri generali stabiliti dal Ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio.

Art. 8.

1. L'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Identico.

11. Identico».

2. *Identico.*

3. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di scuola guida, riconosciuti idonei come istruttori dal Ministero dei trasporti da almeno cinque anni, possono accedere all'esame di insegnante se in possesso di un titolo di studio di livello immediatamente inferiore a quello prescritto.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – (*Esame di idoneità*). – *1*. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B:

1) prova di teoria concernente:

1-*a*) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

1-*b*) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

1-*c*) nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonchè agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche;

1-*d*) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera *a*):

1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida;

2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

4. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

5. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

6. Le prove d'esame sono pubbliche.

7. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo.

8. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

9. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame».

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i risultati conseguiti durante lo svolgimento della prova di esame di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, dovranno essere riportati su un'apposita scheda predisposta dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in conces-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

sione indicante le modalità in cui si sostanzia la prova stessa.

3. Al fine di poter guidare motoveicoli della categoria A negli Stati membri della CEE ovvero di poter ivi eventualmente ottenere la successiva conversione della patente italiana in patente valida per la guida di motoveicoli della categoria A, i titolari di patente nazionale valida per la guida di motoveicoli della categoria A, conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano residenti in Italia e che ne facciano richiesta ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono ottenere, dopo aver superato un esame di abilità alla guida di motocicli, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti, un certificato di idoneità.

Art. 9.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

«Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonchè macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:

della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera *c*);

della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonchè delle macchine operatrici.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

1. I commi primo e terzo dell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono abrogati.

2. I commi secondo e quarto del medesimo articolo 87 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C»;

«La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici, è valida soltanto per la guida dei veicoli in essa indicati».

3. Le patenti di guida, valevoli per la categoria B o superiore, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide anche per la guida dei motoveicoli della categoria A.

Art. 11.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

«La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

1. *Identico.*

2. *Identico*:

«*Identico*»;

«La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione».

3. *Identico.*

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

«Art. 88-*bis*. – (*Patenti speciali*). – *1*. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico, ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente della categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare.

2. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico, ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, senza adattamento del veicolo».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 88-*bis* del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla fattispecie prevista nella legge 9 aprile 1986, n. 97.

Art. 13.

1. Il comma tredicesimo dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572, è sostituito dal seguente:

«La patente è revocata dal prefetto:

1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;

3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo;

4) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero».

Art. 14.

1. L'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 98. – (*Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri*). – *1.* I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno.

2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto altresì il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. Il divieto alla guida in Italia con patente estera può essere stabilito nelle ipotesi e con i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

criteri di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 91; qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti vengono ritirati e conservati fino alla scadenza del periodo di sospensione o finchè il conducente non lasci il territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della scadenza del periodo di sospensione.

5. Analoga interdizione alla guida è disposta, nelle ipotesi e con i criteri di cui al settimo comma dell'articolo 91, in base a sentenza dell'autorità giudiziaria.

6. I relativi provvedimenti di sospensione sono segnalati dall'autorità competente allo Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida.

7. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 98-*bis*. – (*Conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri*). – *1.* I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della patente, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 85. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, a condizione di reciproci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tà, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da paesi terzi, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psico-fisici, con i criteri della conferma di validità, e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 81 e 82.

4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della CEE, è stato subordinato al possesso di requisiti psico-fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostiene l'esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

8. Nei casi di cui ai precedenti commi sesto e settimo, i documenti sono ritirati immediatamente da chi accerta l'infrazione e sono inviati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale provvede a restituirli allo Stato che li ha

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, i documenti sono ritirati immediatamente da chi accerta l'infrazione e sono inviati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale provvede a restituirli allo Stato che li ha rilasciati, ovvero, se ancora

(Segue: *Testo del Governo*)

rilasciati, ovvero, se ancora in corso di validità, sono trasmessi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presso cui l'interessato dichiari di voler richiedere la conversione in documento abilitativo italiano».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

«Art. 99-*bis*. – (*Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali*). – *1*. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto dalla patente, nonchè l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti.

2. In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personale».

2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per quelli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in corso di validità, sono trasmessi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presso cui l'interessato dichiari di voler richiedere la conversione in documento abilitativo italiano».

Art. 16.

1. *Identico*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

3. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di cui al comma 2 è abrogato.

Art. 17.

1. L'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 132. – (*Guida in stato di ebbrezza*). *1.* È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana, ai sensi del comma 2, il decreto relativo all'attuazione degli allegati secondo e terzo della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1263/CEE.

4. *Identico.*

Art. 17.

1. *Identico*:

«Art. 132. – (*Guida in stato di ebbrezza*). *1. Identico.*

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al prefetto che l'ha rilasciata. Il prefetto, entro 48 ore dal ricevimento, può disporre la sospensione della patente fino a 3 mesi ovvero provvede alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di più violazioni nel corso di un anno la sospensione è disposta, con la medesima procedura, fino a 6 mesi.

3. Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza e non può proseguire nella guida per un periodo di almeno tre ore dall'accertamento.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma quarto, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

7. In caso di incidente o quando si ha motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di cui all'articolo 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'articolo 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Identico.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma quarto, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di cui all'articolo 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'articolo 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza».

2. All'onere derivante dall'applicazione del quarto comma dell'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sostituito dal presente articolo, onere valutato in lire 500 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui all'articolo 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ove venga accertato lo stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'articolo 89 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e può disporre in via cautelare la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione.

5. All'articolo 91, terzo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo le parole: «La patente» sono inserite le seguenti: «oltre che nei casi previsti dall'articolo 132»; la lettera *h*) è soppressa.

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 19 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-*bis*. – (*Adeguamento della segnalazione stradale alle norme internazionali*). – *1*. In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle materie attribuite dal codice stesso, sono autorizzati ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale».

Art. 19.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1988, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli devono essere dotati di un segnalamento mobile plurifunzionale di aiuto che indichi le ragioni della fermata, conforme alle caratteristiche che saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conducenti dei veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli sono tenuti ad esporre il segnalamento in quei casi di fermata dovuta a situazioni di difficoltà e di emergenza indicati nel decreto del Ministro dei trasporti di cui al comma precedente.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Art. 20.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati

(Segue: *Testo del Governo*)

a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1987.

3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1983, n. 86, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1. e 3.1.2. dell'allegato I al decreto medesimo.

Art. 20.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1988.

2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici.

4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.

Art. 21.

1. I veicoli a motore della categoria M 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico.*

Art. 21.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 30 giugno 1989.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 22.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1990, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 576 del 20 luglio 1981.

2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982.

Art. 22.

1. Dal 1° gennaio 1988 i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Dal 1° gennaio 1989 i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. A far data dal 1° gennaio 1989, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

5. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 4 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

1. Dal 1° gennaio 1989 i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Dal 1° luglio 1989 i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. A far data dal 1° luglio 1989, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. A far data dal 1° gennaio 1990 i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

6. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonchè a quelle contenute nella presente legge e relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

7. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta.

Art. 23.

1. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto.

Art. 24.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità, stabilisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi territorali competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcooliche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

8. *Identico.*

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

1. Ai fini previsti dall'articolo 132, comma 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 17 della presente legge, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'inter-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no, dei lavori pubblici e della sanità, stabilisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcooliche.

Art. 26

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, è sostituita dalla seguente:

«*e*) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri all'ora, con esclusione della sovralimentazione per i motori a benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con massimo due cilindri dotato di cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi per motori a benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro tempi, e non superiore a 800 centimetri cubi per motori diesel. Deve inoltre essere assicurato che nel veicolo il vano di carico sia separato dal vano cabina attraverso una paratia facente parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio della resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la cabina. Il vano di carico, se chiuso, deve essere sprovvisto di finestrature laterali e con una capienza non inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con una superficie utile di carico non inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti veicoli, qualora superino anche uno dei limiti stabiliti per le caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

1. È demandato al Ministro dei trasporti definire con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le misure tecniche necessarie a garantire che il limite di velocità massima di cui all'articolo 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 26 della presente legge, sia verificato e rispettato in ogni condizione, per cui i quadricicli devono essere costruiti ed equipaggiati in modo da impedire modifiche tecniche che possano comportare una variazione della velocità massima consentita. Nel medesimo decreto saranno definite le misure tecniche necessarie a garantire la destinazione dei quadricicli al solo trasporto merci secondo le norme di cui all'articolo 25 del predetto testo unico.

DISEGNO DI LEGGE n. 310

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERNARDI ED ALTRI

Art. 1.

1. Le lettere *c*), *d*) e *g*) del primo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituite dalle seguenti:

«*c*) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, semprechè non trasportino altre persone oltre al conducente;

«*d*) anni diciotto per guidare veicoli a motore diversi da quelli indicati nella lettera *c*) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente;

«*g*) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera *f*), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone».

2. La lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituita dalla seguente:

«*b*) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneità psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti».

Art. 2.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

A) motocicli, altri motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg. o di massa complessiva sino a 1300 kg;

B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e

autosnodati destinati al trasporto di persone purchè il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purchè il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C».

2. La patente di guida di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, così come modificato dal precedente comma, è resa conforme al modello comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1263/CEE entro il dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il comma quarto dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

«I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonchè i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente».

4. Il comma ottavo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresì stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida».

5. Il comma sedicesimo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abrogato.

Art. 3.

1. Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 80-*ter*, inserito dall'articolo 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

«Art. 80-*quater*. – (*Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida*). – *1*. Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

2. Il titolare è tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto con il presente articolo.

3. La legge 12 dicembre 1962, n. 1702, è abrogata.

Art. 4.

1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 81. – (*Requisiti fisici e psichici per la patente di guida*). – *1.* Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. Il relativo accertamento, tranne per i casi stabiliti nel quarto comma, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico del distretto militare territoriale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a due mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

4. L'accertamento delle condizioni psicofisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;

c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fintanto che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi del tredicesimo comma, numero 1), dell'articolo 91.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera *a*), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) le mutilazioni o le minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente delle categorie A, B e C speciali;

d) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4 del presente articolo, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 4 e, sempre in questa ipotesi, con l'intervento, ove ritenuto opportuno dalla commissione o richiesto dall'interessato, di un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

9. Il decreto di cui al comma precedente è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di *handicap*, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di *handicap*».

2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge restano ferme le disposizioni attuative di

cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successiva modificazione.

3. Il comitato tecnico di cui al nono comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, è istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

Art. 6.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

«A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purchè al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente».

2. Nel comma quinto del medesimo articolo 83 le parole da: «per la stessa categoria» fino a: «comma nono» sono sostituite dalle parole: «ai sensi del comma secondo, è punito con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 800.000». Nel comma sesto del già citato articolo 83 le parole: «per la stessa categoria di veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma secondo».

Art. 7.

1. L'articolo 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – (*Autoscuole*). – *1.* Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole.

2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a società aventi o meno personalità giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di società o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale.

4. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

5. L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

6. L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della citata legge.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'autorizzazione è revocata quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola;

c) sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterrà i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonchè la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a ciò abilitato ed autorizzato».

2. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei princìpi fissati dalla presente legge e dei criteri generali stabiliti dal Ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio.

Art. 8.

1. L'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - (*Esame di idoneità*). - *1.* Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B:

1) prova di teoria concernente:

1-*a*) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

1-*b*) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

1-*c*) nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonchè agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche;

1-*d*) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera *a*):

1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida;

2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

4. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalità stabilite con decreto del Ministro dei traporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

5. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

6. Le prove d'esame sono pubbliche.

7. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo.

8. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

9. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame».

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i risultati conseguiti durante lo svolgimento della prova di esame di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, dovranno essere riportati su un'apposita scheda predisposta dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicante le modalità in cui si sostanzia la prova stessa.

3. Al fine di poter guidare motoveicoli della categoria A negli Stati membri della CEE ovvero di poter ivi eventualmente ottenere la successiva conversione della patente italiana in patente valida per la guida di motoveicoli della categoria A, i titolari di patente nazionale valida per la guida di motoveicoli della categoria A, conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano residenti in Italia e che ne facciano richiesta ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono ottenere, dopo aver superato un esame di abilità alla guida di motocicli, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti, un certificato di idoneità.

Art. 9.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

«Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonchè macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:

della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera *c*);

della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonchè delle macchine operatrici.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80».

Art. 10.

1. I commi primo e terzo dell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono abrogati.

2. I commi secondo e quarto del medesimo articolo 87 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C.»;

«La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici, è valida soltanto per la guida dei veicoli in essa indicati».

3. Le patenti di guida, valevoli per la categoria B o superiore, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide anche per la guida dei motoveicoli della categoria A.

Art. 11.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393, sono sostituiti dai seguenti:

«La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente:

«Art. 88-*bis*. - (*Patenti speciali*). – *1*. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico, ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente della categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare.

2. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico, ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, senza adattamento del veicolo».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 88-*bis* del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla fattispecie prevista nella legge 9 aprile 1986, n. 97.

Art. 13.

1. Il comma tredicesimo dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572, è sostituito dal seguente:

«La patente è revocata dal prefetto:

1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;

3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo,

4) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero».

Art. 14.

1. L'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 98. - (*Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri*). – *1.* I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno.

2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilaciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali, cui l'Italia abbia aderito, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto altresì il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. Il divieto alla guida in Italia con patente estera può essere stabilito nelle ipotesi e con i criteri di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 91; qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti vengono ritirati e conservati fino alla scadenza del periodo di sospensione o finchè il conducente non lasci il territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della scadenza del periodo di sospensione.

5. Analoga interdizione alla guida è disposta, nelle ipotesi e con i criteri di cui al settimo comma dell'articolo 91, in base a sentenza dell'autorità giudiziaria.

6. I relativi provvedimenti di sospensione sono segnalati dall'autorità competente allo Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida.

7. Chiunque viola le disposizioni del comma secondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiungo il seguente articolo:

«Art. 98-*bis*. - (*Conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri*). – *1.* I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, posono ottenere, a richiesta e dietro consegna della patente, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 85. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da paesi terzi, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psico-fisici, con i criteri della conferma di validità, e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 81 e 82.

4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della CEE, è stato subordinato al possesso di requisiti psico-fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostiene l'esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

7. A coloro che, avendo acquistato la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

8. Nei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7, i documenti sono ritirati immediatamente da chi accerta l'infrazione e sono inviati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale provvede a restituirli allo Stato che li ha rilasciati, ovvero, se ancora in corso di validità, sono trasmessi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presso cui l'interessato dichiari di voler richiedere la conversione in documento abilitativo italiano».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente:

«Art. 99-*bis*. - (*Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali*). – *1.* Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto dalla patente, nonchè l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti.

2. In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personale».

2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per quelli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al nono comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

3. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di cui al comma 2 è abrogato.

Art. 17.

1. L'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - (*Guida in stato di ebbrezza*). – *1*. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza e non può proseguire nella guida per un periodo di almeno tre ore dall'accertamento.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di cui all'articolo 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'articolo 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza».

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 19 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*. - (*Adeguamento della segnalazione stradale alle norme internazionali*). – *1*. In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle materie attribuite dal codice stesso, sono autorizzati ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale».

Art. 19.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1988, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corri-

spondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1987.

3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1. e 3.1.2. dell'allegato I al decreto medesimo.

Art. 20.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1988.

2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgimento, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici.

4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.

Art. 21.

1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1990, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 576 del 20 luglio 1981.

2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982.

Art. 22.

1. Dal 1° gennaio 1988 i bambini minori di 4 anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Dal 1° gennaio 1989 i bambini dai 4 ai 10 anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. A far data dal 1° gennaio 1989, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

5. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 4 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

6. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonchè di quelle contenute nella presente legge e relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta e dalla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

7. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di

esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta.

Art. 23.

1. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto.

Art. 24.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità, stabilisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi territoriali competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcooliche.

DISEGNO DI LEGGE n. 312

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - (*Guida in stato di ebbrezza*). – *1*. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. In caso di incidente, o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento immediato con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza e non può proseguire nella guida per un periodo di almeno tre ore dall'accertamento stesso.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma quarto, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

7. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

8. In caso di incidente, o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di cui all'articolo 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'articolo 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso.

9. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza».

Art. 2.

1. I veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1988, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

2. I veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cintura di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1987.

3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1983, n. 86, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1. e 3.1.2. dell'allegato I al decreto medesimo.

Art. 3.

1. I veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1988.

2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici.

4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.

Art. 4.

1. I veicoli a motore della categoria M1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1990, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 576 del 20 luglio 1981.

2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982.

Art. 5.

1. Dal 1° gennaio 1988 i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli della categoria M1 e N1, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Dal 1° gennaio 1989 i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli della categoria M1 e N1 soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. A far data dal 1° gennaio 1989, il conducente e i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

5. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 4 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

6. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonchè di quelle contenute nella presente legge e relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

7. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta.

Art. 6.

1. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motori e sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, di tipo non approvato, posti in commercio ovvero non utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto.

Art. 7.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità, stabilisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi territoriali competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcooliche.